

Il Comune di Sarmato, in coerenza con la delibera di Giunta che si allega, esprime il proprio parere contrario per le ragioni che si vanno ad illustrare. La contraria posizione del Comune, se del caso, potrà superarsi a seguito di quanto oltre si preciserà.

A)

Sul PdC

Sotto il profilo urbanistico ed edilizio si conferma quanto già esposto nel parere 26/9/2024. Allo stato, mancando il deposito dei titoli comprovanti la disponibilità delle aree il PdC non può essere rilasciato.

B)

Sulla variante urbanistica

Relativamente alla variante urbanistica si conferma quanto già esposto nel ricordato parere 26/9/2024, aggiungendo che per quello che concerne il metanodotto non risulta vi sia stata risposta al rilievo formulato dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale.

C)

Nel dettaglio

- 1) La richiedente non ha risposto ad alcune questioni evidenziate dalla Conferenza di Servizi. In particolare, non ha risposto relativamente ai terreni destinati all'utilizzo agronomico del digestato, nonostante la questione sia stata espressamente evidenziata dalla Conferenza di Servizi. La questione è semplice: la richiedente ha depositato lettere di intenti di aziende che in realtà, sulla base di quanto risulta dagli atti depositati presso altre P.A., hanno la disponibilità di una minor estensione di aree rispetto a quelle indicate nelle lettere di intenti. Ciò ovviamente incide sulla dimostrazione della sussistenza o meno dei presupposti per lo spandimento del digestato; ad esempio alcune delle aree evidenziate nella mappa satellitare non corrispondono alla proprietà né alla gestione dell'azienda agricola (azienda Alberto e Roberto Filios) ed indicano anche area SIC ZPS sito Rete Natura 2000 (quindi con molteplici vincoli) e l'area APEA che, come tale, non è zona agricola destinata allo spandimento;
- 2) relativamente al flottato suino; di fatto la ditta ha riconosciuto la sua attuale mancanza (mancanza che, peraltro, doveva ritenersi esserci anche al momento della domanda poiché le limitazioni dovute alla cd "peste suina" sono esistenti da tempo);

- 3) la ditta di fatto ha riconosciuto l'inesistenza di contratti ma, come rilevato dalla Conferenza dei Servizi, le lettere di intenti non possono ritenersi sufficienti (basti pensare che la relativa violazione non comporterebbe la responsabilità contrattuale per l'ipotesi di inadempimento). Per assicurare quanto previsto e richiesto al fine di assicurare la correttezza della gestione dell'impianto (e prevenire eventuali violazioni) si ritengono insufficienti, anche nell'attuale fase autorizzatoria, mere lettere di intenti, ben essendo possibile stipulare contratti vincolanti, sottoposti a condizione sospensiva, che non prevedano clausole di recesso unilaterale e prevedano adeguate penali;
- 4) la DGR 26/3/2012 n. 362 al punto 3.1 prevede che nelle aree di superamento (zone rosse ed arancio della cartografia riportato nella medesima DGR – tra le quali rientra quella in questione) occorre dimostrare che le emissioni in atmosfera generate da un nuovo impianto sono compensate dallo spegnimento o dalla riduzione di sorgenti emissive preesistenti.

La DGR prevede che il progetto deve essere corredato da un apposito computo emissivo come dettagliato al punto 3.2 della DGR.

La stessa richiedente ha dichiarato che l'impianto comporta n. 37 viaggi giornalieri (in realtà in certi periodi dell'anno i viaggi sono ben di più mentre in altri periodi possono essere in numero inferiore) e, pertanto, sicure emissioni di PM 10 generate da tale flusso veicolare.

Orbene dagli atti non risulta l'esistenza del necessario computo emissivo, il che impedisce, allo stato, il rilascio della chiesta autorizzazione poiché in violazione dell'indicata DGR;

- 5) evidente risulta la contraddizione tra le lettere di intenti depositate e la relazione tecnica.

Invero le lettere di intenti (che, come detto, si ritengono peraltro inidonee, ritenendosi necessaria la sottoscrizione di contratti condizionati) indicano un apporto di paglia di cereali che richiede la disponibilità di almeno 2.300 ettari per il loro approvvigionamento mentre la relazione tecnica indica l'utilizzo di stocchi di mais che richiedono la disponibilità di circa 1.500 ettari.

La richiedente indica la disponibilità dai fornitori di biomassa di 1.500 ettari complessivi; tale superficie deve ritenersi insufficiente per l'ottenimento del quantitativo di paglia indicato nella documentazione prodotta (lettere di intenti) poichè la coltivazione dei cereali per ottenere la paglia richiede una superficie

agricola maggiore. Sul punto nel dettaglio si rinvia all'allegata relazione 26/9/2024 del CRPA (consulente del Comune)

In considerazione di quanto sopra e a seguito della complessiva valutazione dei suindicati punti, si esprime parere contrario precisandosi (quale condizione per l'assenso dello scrivente Comune per l'ipotesi di rinnovo della domanda) che la domanda dovrà prevedere quanto segue:

- Una documentazione idonea al fine di comprovare la reale estensione e la disponibilità dei terreni al fine di superare le carenze rilevate dalla Conferenza di Servizi;
- il computo ricordato al sovraesteso punto 4 che dovrà pervenire ad un saldo zero, coerente con quanto prescritto dalla DGR 26/3/2012 n. 362;
- essere esente dalle contraddizioni tra la documentazione presentata e relazione tecnica chiarendo quali biomasse verranno utilizzate e le connesse disponibilità dei terreni necessari.

